

IN BREVE n. 030-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PARTO PLURIMO e ASSENZE RETRIBUITE

I benefici (permessi allattamento e congedo parentale) connessi al parto plurimo per il DLgs 151/1991 (l'art. 32 prevede che detti periodi spettino “*per ogni bambino*”), vanno calcolati in relazione al numero dei figli nati dallo stesso parto.

Al contrario il permesso retribuito al 100% per i primi 30 giorni secondo la previsione contrattuale del pubblico impiego per il congedo parentale va considerato “unico” a prescindere dal numero dei figli nati nello stesso giorno, essendo legato, secondo l'Aran, alle tutele legate al parto.

Ricordiamo che per il congedo parentale in caso di parto plurimo vanno inoltrate domande separate nominative per ciascun figlio.

Il parto plurimo non influisce invece sulla astensione obbligatoria.

OSPEDALIERI - RISCHIO RADIOLOGICO e RISCHIO GAS ANESTETICI

Al personale medico anestesista compete ancora un periodo di congedo aggiuntivo di otto giorni?

Precisazioni ARAN:

Il periodo di riposo biologico di 8 giorni per il personale medico anestesista esposto ai gas anestetici, già previsto dall'art. dall'art. 39, comma 7 del CCNL Integrativo 10 febbraio 2004, è stato confermato dall'art. 16, comma 2, del CCNL del 6 maggio 2010. Tale ultimo articolo ha precisato che tale periodo deve fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione. Gli otto giorni sono consecutivi, di calendario e, pertanto, includono le giornate festive ivi ricadenti.

Quali sono le modalità applicative delle ferie per rischio radiologico e per rischio da esposizione ai gas anestetici? I due benefici si cumulano?

Precisazioni ARAN:

Con il CCNL del 6 maggio 2010, per i dirigenti medici è stata finalmente chiarita la questione attinente al calcolo delle ferie per rischio radiologico. Infatti, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 26364 del 16 dicembre 2009, il sindacato CCNL ha riconosciuto ai dirigenti esposti in modo permanente al rischio radiologico, per la particolare tipologia di attività svolta, un periodo

di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione. Tali riposi si configurano come periodo unico da fruire annualmente, nel computo del quale sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative ricadenti nello stesso. Un analogo beneficio va riconosciuto, con le medesime modalità di computo e applicative, anche al personale medico anestesista, per il quale i periodi di riposo biologico sono di otto giorni come previsto dall'art. 39 - comma 7, primo periodo - del CCNL del 10 febbraio 2004. Tali permessi devono essere anch'essi fruiti consecutivamente ed in un'unica soluzione. Qualora il medesimo dirigente medico, oltre ad essere esposto ai gas anestetici, sia anche esposto in modo permanente al rischio radiologico, nei 15 giorni di riposo biologico si ricomprendono anche gli 8 giorni sopracitati.

CASSE PRIVATIZZATE: NATURA PUBBLICA?

Per il Tar Lazio sezione III sentenza 7428 depositata l'11.07.2014 la Cassa dei Ragionieri è un soggetto di natura pubblica.

La Cassa si è trasformata in associazione in base al DLgs 509/1994, tuttavia la vigilanza pubblica, la obbligatorietà dell'iscrizione incluso le Casse privatizzate nell' iscritti all'albo professionale, la funzione di pagare la pensioni del 1° pilastro porta alla conclusione che si tratta di soggetto di natura sostanzialmente pubblica. D'altra parte già il Consiglio di Stato con la sentenza 6014 /2012 aveva incluso la casse privatizzate nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni: “ l'attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal DLgs 509/1994 riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione; la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'articolo 38 della Costituzione, dell'attività da essi svolte; il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale visto che tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei ministeri vigilanti e fa permanere il controllo della Corte dei Conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia...”.

Un punto interrogativo e di forza dell'autonomia: le Casse privatizzate nel garantire le prestazioni previdenziali agli iscritti non sono assistite da nessun contributo pubblico, ma oprano solo in una gestione autonoma sottoposta ai giusti controlli...ricordiamo i balzelli fiscali sulle rendite per le future pensioni !!!! con doppia imposizione e più volte contestati.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Turismo: Manifesto storico ENIT

Data di emissione il 19 luglio 2014

Turismo: Olbia

Data di emissione il 19 luglio 2014

Turismo: Margherita di Savoia (BT)

Data di emissione il 19 luglio 2014

Turismo: Monsummano Terme (PT)

Data di emissione il 19 luglio 2014

Turismo: Lovere (BG)

Data di emissione il 19 luglio 2014

1500 anniversario dell'elezione di Papa Ormisda

Data di emissione il 20 luglio 2014



AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE ALL'ANEA OLTRE I 90 GIORNI

Domanda

Il tecnico non ha trasmesso all'Enea, entro i 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell'attestato di qualificazione energetica. Come posso rimediare?

Risponde G.Mingione

Per i lavori sul risparmio energetico, tra gli altri adempimenti, è necessario trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo. Nel caso di omessa comunicazione all'Enea entro il termine di 90 giorni, è possibile, per evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis* (articolo 2, comma 1, DI 16/2012). A tal fine, occorre inviare la comunicazione omessa e versare la sanzione di 258 euro, con indicazione del codice tributo 8114, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione che scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (circolare 38/E del 2012).

DALLA CASSAZIONE

Recesso lavoro in malattia: licenziamento giustificato per attività presso altro datore

Il lavoratore che in malattia lavora presso altro datore concorrente viola il dovere di non concorrenza. Inoltre va tenuta anche presente la considerazione della condotta sleale, essendo stata adottata una malattia presumibilmente insussistente, visto il contemporaneo lavoro presso altri.

Attenzione (Cassazione 16375/2012 e altre) anche al doppio lavoro in malattia che costituisce giusta causa di licenziamento quando la nuova attività fa presumere l'inesistenza di una infermità che giustifichi l'assenza o questa sia tale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'infermità denunciate e alla mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, da pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoro.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 15365 del 4.07.2014

Condotta scorretta - Licenziabile dirigente medico

È licenziabile il dirigente medico nel caso in cui non partecipa alle visite collegiali dell'equipe e per aver fornito informazioni scorrette a un paziente circa le prestazioni professionali di un collega, senza essere necessario che tali condotte contrarie agli interessi dell'impresa o dei lavoratori siano specificate all'interno del codice disciplinare (Corte di Cassazione sentenza n. 16381/2014).

Corte di Cassazione - Sentenza numero 16381/2014

EMERGENZA-URGENZA - PER I NEO SPECIALISTI ACCESSO ALLA PROFESSIONE A RISCHIO PER CAVILLO BUROCRATICO

Nella tabella vigente delle equipollenze la specializzazione è indicata come "Medicina d'Urgenza" e non come "Medicina di Emergenza-Urgenza".

Dunque possibili rischi di accesso alla professione per 82 neo specialisti. La denuncia dalla Simeu che registra segnalazioni di difficoltà in alcune Aziende (in particolare del Triveneto) ad accettare i neo-specialisti in medicina di emergenza-urgenza come candidati idonei per il pronto soccorso e per le strutture di medicina d'urgenza, da cui la richiesta ai ministeri competenti, Miur e Ministero della Salute di predisporre una circolare esplicativa sul tema in modo da uniformare i comportamenti delle amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

ROTTAMAZIONE IN SANITA'

Sul pensionamento i dirigenti medici non sono tutti uguali

Il Dl 90/14 prevedendo il pensionamento forzato dei direttori delle strutture complesse ospedaliere, ma non di quelle universitarie, dimostra una scarsa attenzione alle conseguenze a breve e medio termine sulla perdita di importanti competenze professionali nelle Ao. Un'iniquità tollerata dalle Regioni

Rottamazione ospedalieri, le Regioni ci ripensano

Il passo indietro, rispetto agli emendamenti presentati la scorsa settimana, è contenuto in un nuovo pacchetto di modifiche e articoli aggiuntivi. Oltre che ai magistrati e agli universitari, l'esclusione dalla misura viene allargata a tutto il personale Ssn.

Chiesta inoltre la cancellazione del comma 2 dell'articolo 27 che apriva alla realizzazione di nuove strutture sanitarie.

IN ALLEGATO A PARTE - Documento Conferenza Regioni 14/093/SRFS/C1-C11 (documento 130)

IL TRATTAMENTO DEI PROVENTI DELLA «GUARDIA MEDICA» da Sole 24 ore risposta 2446

D - Un medico ha aperto la partita Iva a ottobre 2013, aderendo al regime fiscale dei minimi.

Nel 2014 ha ricevuto, da parte di un'Asl, il certificato di ritenute d'acconto per compensi relativi al servizio di guardia medica saltuaria, effettuato durante il 2013. Tali compensi sono da considerare redditi occasionali (come afferma l'Asl, la quale non chiede la fattura) o vengono attratti nella categoria del reddito professionale abituale del regime di vantaggio?

R - Il medico in formazione specialistica può sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il medico può essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, venendo occupato solo in caso di carenza di disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. In linea di principio, le prestazioni citate sono riconducibili nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo occasionale, ex articolo 67 del Tuir. Tuttavia, nel caso descritto dal quesito, il contribuente esercita professionalmente la medesima attività in forma di lavoro autonomo (non occasionale). Pertanto, si ritiene che le prestazioni rese nei confronti dell'Asl debbano essere attratte nell'ambito dell'attività svolta con continuità e professionalmente. In tale ipotesi, l'emissione della fattura è obbligatoria, ex articolo 21 del decreto Iva. Inoltre, i proventi assumono la natura di compensi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 54 del Tuir.

RIDUZIONE PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER NOZZE OLTRE 70 ANNI CON DIFFERENZA DI ETÀ DI OLTRE 20 ANNI

È finita davanti alla Corte Costituzionale la delicata questione della riduzione della pensione di reversibilità nella misura del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio, nel caso in cui sia stato contratto dal pensionato dopo i 70 anni di età e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Il verdetto della Consulta è atteso entro l'anno.

L'eccezione è stata sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con ordinanza del 24/03/2014 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per la quale la disposizione contenuta nell'art. 18 comma 5 del D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito in legge 15/7/2011 numero 111 violerebbe la Costituzione.

La norma:

"Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995."

In precedenza decisioni dell'Alta Corte (Pierluigi Roesler Franz - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l'Associazione Stampa Romana):

- 1) **la sentenza n. 587 del 12-31 maggio 1988**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni che escludevano il diritto alla pensione di reversibilità in presenza di una determinata differenza di età (20 e 25 anni) tra i coniugi. In particolare sono stati ritenuti illegittimi per ingiustificata irrazionalità ex art. 3 della Costituzione:
 - a) l'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20";
 - b) l'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i 25 anni";
 - c) l'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza della Consulta del 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di età tra i coniugi non superi i 25 anni".

Nell'occasione la Consulta affermò che "il potere legiferante dello Stato non può certo spingersi sino a incidere nella sfera personale di chi si sia risolto a contrarre il vincolo familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti".

2) la sentenza n. 123 del 7-16 marzo 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni che subordinavano il diritto alla pensione di reversibilità ad una certa durata del matrimonio. In particolare sono stati ritenuti illegittimi per irragionevolezza ex art. 3 della Costituzione:

- a) l'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno 2 anni";
- b) l'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno 2 anni";
- c) l'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") limitatamente alle parole "e sia durato almeno 2 anni".

La Consulta stabilì che "nella società attuale, con il crescere dell'età media sempre più si manifesta propensione, da parte di soggetti in età meno giovanile, per un rapporto tendenziale alle dimensioni di rimedio alla solitudine individuale, fenomeno questo che maggiormente è dato rilevare nel tempo odierno, in cui prevalgono sovente, o cercano comunque di prevalere sui singoli, interessi largamente di massa. Il rapporto di coppia è ricercato e contratto, quindi, da persone in età avanzata, quale fonte di reciproco conforto nell'attuazione di una unione volta ad affrontare, nelle migliori reciproche condizioni di vita, le quotidiane esigenze. È di chiara evidenza, dunque, come tale contesto di realtà assolutamente contraddica ad una presunta genesi del coniugio tardivo, che si vorrebbe altrimenti ristretta a fini abnormi o fraudolenti per i quali, là dove in effetti posti in essere, diversamente dovrebbero ritrovarsi le remore opportune. La normativa qui largamente descritta nei suoi effettivi presupposti si pone, perciò, irrazionale, per la generalità dei casi, in quanto collegata alla mera durata del matrimonio."

3) la sentenza n. 189 del 12 aprile - 2 maggio 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva, in via generale, il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge quando il lavoratore pensionato ha contratto matrimonio dopo il compimento del 72° anno d'età ed il matrimonio non è durato almeno 2 anni. Si tratta dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);

4) la sentenza n. 450 del 4-13 dicembre 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due norme che non consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile, fosse durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno. Si tratta dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno;

5) la sentenza n. 1 del 20-22 gennaio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma analoga a quella del punto precedente. Si tratta dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio);

6) la sentenza n. 187 del 7-13 giugno 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che avesse contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato. Si tratta dell'art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato;

7) la sentenza n. 447 del 19-28 dicembre 2001, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma volta a prevedere che la pensione di reversibilità non spettasse nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto. Si tratta dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto.

TEST MEDICINA - ACCOLTI NUOVI RICORSI da DoctorNews del 22 luglio 2014 di Marco Malagutti

«Se il ministro dell'Istruzione non terrà fede all'impegno di eliminare i test di ammissione alle facoltà di medicina delle università italiane a partire dal 2015, partiranno oltre 3.500 cause di risarcimento da parte di coloro che grazie al Codacons hanno evitato il test». A giudicare dalle parole del presidente del Codacons, Carlo Rienzi, non sembra destinata a fermarsi la valanga di ricorsi da parte degli studenti che non avevano superato ad aprile il test di ammissione. Gli ultimi ricorsi arrivano dagli atenei di Bari, Napoli, Salerno e Tor Vergata che, a tre mesi dal test, dovranno far posto a 2mila studenti non previsti. Entrano in aula per decisione del Tar del Lazio, che venerdì ha accolto una decina di ricorsi in cui gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia hanno condensato le richieste di duemila candidati. Per Anaaio-Giovani si tratta del «solito pasticcio all'italiana» Tuttavia, affermano i giovani medici dell'Anaaio, la sentenza del Tar potrebbe essere ribaltata nella prossima udienza del 7 maggio 2015 che potrebbe estromettere gli studenti, dopo aver sostenuto corsi ed esami. Altrettanto «preoccupante», avverte Anaaio-Giovani, lo scenario se fosse tutto confermato: «Abbiamo assistito in questi anni a un importante e progressivo aumento degli ammessi al corso di laurea in Medicina, al quale non sono seguiti né un aumento dei posti in specializzazione, né un adeguato turnover del personale medico del Ssn». Con questa ordinanza, dunque, «altri 2000 futuri medici, tra 6 anni, al pari dei loro colleghi, rischieranno di non trovare sbocco nelle specializzazioni post-laurea e alla fine del loro percorso formativo entreranno nel mondo della disoccupazione e del precariato, come gli altri 10.000 ammessi quest'anno e gli altri migliaia di ricorrenti del bonus maturità». Di tutt'altro avviso Gianluca Scuccimarra, Coordinatore dell'Unione degli Universitari che parla di «giornata piena di sole per gli studenti italiani». «Abbiamo fatto entrare più di 2.000 ricorrenti e il Tar ha dichiarato che il concorso di medicina 2014-15 è illegittimo. Serve altro per dimostrare l'inefficacia di questo metodo di selezione?» si domanda il rappresentante degli studenti. E sullo stesso tasto batte anche Massimo Cozza. Segretario nazionale di Fp-Cgil Medici che passa la palla al Governo, auspicando nella soluzione «alla francese» prospettata dal ministro Giannini. «Bisogna conciliare le giuste aspirazioni dei giovani con la necessaria selezione. Ma è evidente, e la sentenza del Tar non fa che confermare questa tesi, che una riforma è necessaria. Renzi ci metta la faccia» conclude.

DANNI DA RESPONSABILITA' MEDICA - LESIONE DELL'ASPETTATIVA DI REDDITO FUTURO

da DoctorNews del 22 luglio 2014 - avv.E.Grassini

Una azienda sanitaria è stata chiamata in giudizio per ottenere che venisse condannata al risarcimento dei danni connessi alla morte di un bambino di tre anni conseguente, secondo i genitori, a colpa del personale sanitario di una struttura ospedaliera. Il piccolo era stato ricoverato presso il pronto soccorso con febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso il bambino era stato trasferito nel reparto pediatria con diagnosi di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e ossigenoterapia, le condizioni erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello stesso giorno, il bambino aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a questo punto allertati l'anestesista e l'otorino; ma nonostante l'anestesista avesse compiuto la manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato l'ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso altra struttura, in stato di coma, era poi deceduto cinque giorni dopo. Uno dei punti controversi - sul piano della quantificazione del risarcimento del danno - si è rivelato il mancato riconoscimento di una somma per la lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro in considerazione del ragionamento estratto per cui il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia. La Suprema corte ha osservato che trattandosi, però, di un diritto non automatico, i genitori, per dare prova della frustrazione di quell'aspettativa, hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio.

AUTONOMIA NEGOZIALE ALLA CASSE PRIVATIZZATE

Le Casse di Previdenza privatizzate coi conti in ordine possono riconoscere ai loro iscritti migliori trattamenti di pensione attraverso il meccanismo della rivalutazione dei montanti.

Nel sistema contributivo l'importo delle future pensioni dipende da due fattori: quota contributiva e rivalutazione degli stessi.

Da cui la logica conclusione col riconoscimento dell'importante principio della libertà dell'autonomia negoziale.

Consiglio di Stato - Sentenza numero 3859 del 21 luglio 2014

INPS - RISCATTO CORSI UNIVERSITARI COMPIUTI ALL'ESTERO

L'Inps, con il messaggio n. 6208 del 22 luglio 2014, fornisce le istruzioni a tutti gli iscritti alle forme previdenziali gestite dell'Istituto, compresi gli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, in merito alla materia del riscatto dei corsi universitari compiuti all'estero.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 6208 del 22.07.2014 (documento 131)

CONTRATTO DI LOCAZIONE ON LINE

Devi registrare un contratto di affitto e non vuoi recarti in ufficio?

Il nuovo tutorial di Entrate in video, il canale YouTube dell' Agenzia delle Entrate, spiega come fare: basta utilizzare il software RLI, che consente di registrare online i contratti di locazione e affitto di beni immobili in modo semplice e veloce, direttamente dal proprio computer e senza fare inutili code.

Il filmato, realizzato internamente e a costo zero, è raggiungibile all' indirizzo:

 www.youtube.com/Entrateinvideo

Pochi click per registrare il contratto - Il software RLI permette di registrare locazioni a uso abitativo, non abitativo, commerciale e i contratti di affitto dei terreni. Per utilizzarlo basta autenticarsi sul sito delle Entrate inserendo le credenziali di accesso ai servizi web, compilare il modello, allegare la copia del contratto in formato Tif o Pdf e inviarlo.

Anche il pagamento delle imposte di registro e di bollo avviene direttamente online, tramite addebito sul conto corrente.

Il contratto di locazione dovrà comunque essere conservato, in originale, insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dai servizi telematici e a quella di addebito in conto corrente nel caso siano dovute le imposte.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE - MEDICI VERSO LO SLITTAMENTO

13 agosto, data entro la quale andrebbe stipulata l' assicurazione contro il rischio professionale da parte dei professionisti della sanità.

Ma le grosse difficoltà di reperimento delle Compagnie disposte ad accendere le polizze di copertura in determinate branche della medicina, la copertura postuma decennale e del pregresso, la mancata costituzione di un fondo rischi sanitari, i grossi premi assicurativi per le specialità a rischio (ostetricia, chirurgia, ortopedia e rianimazione) fanno prevedere un ulteriore slittamento della data.

Dall' obbligo dovrebbero essere esclusi i medici dipendenti del SSN, ma non per l' intramoenia.

Ed ecco pronto un Dl con un emendamento: assicurazione obbligatoria imposta alle aziende del SSN, alle strutture private autonome o accreditate col SSN e a tutti gli altri enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi.

Attualmente molti ospedali sono senza copertura assicurativa o con coperture con grosse franchigie. Comunque un allarme per i medici operanti in regime di intramoenia: attenzione alla copertura del rischio controllando se vi sono polizze della struttura operanti su questo rischio oppure se debbono tutelarsi in proprio.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PERIODO FERIALE

Pausa estiva pure per le liti fiscali: dall' 1 agosto fino al 15 settembre, fatte salve le notifiche.

I tribunali chiudono i battenti. Per i termini processuali, infatti, scatta il consueto stop di metà estate, previsto dall' articolo 1 della legge 742/1969: il conteggio dei giorni per depositare atti e documenti si interrompe alla fine di luglio, per ricominciare dal 16 settembre. Questa sosta estiva vale anche per i tempi delle liti fiscali. Stessa sospensione dei termini (dall' 1 agosto al 15 settembre), quindi, anche per il contenzioso tributario.

Ferma restando, in ogni caso, la possibilità per l' Agenzia delle Entrate e per Equitalia di notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.

Attenzione però: per i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali: le scadenze che cadono nel periodo compreso fra l'1 e il 20 agosto sono state stabilmente differite all'ultimo giorno di questo intervallo di tempo, il 20 appunto, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione (art. 3quater DL 16/2012).